

Lo stabiliscono due leggi del 1967 e del 1990

Chi dona il sangue ha diritto al riposo

(Leggi 584/67 e 107/90)

Il donatore di sangue ha diritto all'astensione dal lavoro per l'intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione. Lo stabilisce la legge 584 del 1967 che affida allo Stato l'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue. Infatti, l'assenza dal lavoro per motivi così nobili permette al lavoratore di conservare la normale retribuzione dell'intera giornata, ma il contributo è a carico dello Stato. Naturalmente, il datore di lavoro potrà verificare la giustificata assenza chiedendo un riscontro al servizio di immunoematologia cui si è rivolto il donatore di sangue. (28 giugno 2000)

Legge 13 luglio 1967 Numero 584

Articolo 1, in vigore dal 26 maggio 1990

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Articolo 2, in vigore dal 13 agosto 1967

1. Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedono limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

Articolo 3, in vigore dal 13 agosto 1967

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

Articolo 5, in vigore dal 13 agosto 1967

1. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento della avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalita e i termini per le richieste di rimborso.

Legge 4 maggio 1990 Numero 107

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 108 del 1 gennaio 1990

Disciplina per le attivita` trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati

Articolo 13, in vigore dal 26 maggio 1990 Permessi - retribuzione - donatori di sangue - astensione dal lavoro e diritto alla normale retribuzione - accredito dei contributi figurativi

1. L'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, e` sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Articolo 14, in vigore dal 26 maggio 1990 Permessi - retribuzione - donatori di sangue - astensione dal lavoro - contributi figurativi - accredito - certificazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, al datore di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unita` di raccolta, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui e` stato sottoposto il dipendente donatore di sangue.